



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

98/2015

Luglio/8/2015 (*)

Napoli 14 Luglio 2015

L'assunzione di un lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta, non pregiudica il mantenimento dell'iscrizione nella lista stessa. Tale importante chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro con l'interpello n° 15 del 3 luglio u.s.

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 15 del 3 luglio 2015, è tornato a pronunciarsi in merito alla compatibilità del **contratto di lavoro a chiamata, senza obbligo di risposta**, con la fruizione di determinate prestazioni sociali. Nel caso di specie, il Dicastero del *Welfare*, in risposta al quesito inoltrato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fornito la propria interpretazione in riferimento alla **compatibilità di un rapporto di un lavoro intermittente, a tempo indeterminato, e senza obbligo di risposta, con l'iscrizione nelle liste di mobilità**.

In primis, i tecnici di Via Flavia, con l'interpello n° 15 del 3 luglio 2015 in disamina, hanno evidenziato che il contratto di lavoro *job on call*, in quanto concepito allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, palesa molteplici aspetti atipici che **non lo possono rendere riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato**.

Pertanto, in virtù di tale principio, l'instaurazione di un contratto a chiamata, seppur a tempo indeterminato, non comporta la cancellazione dalla lista di mobilità.

Inoltre, il Decreto Legislativo n° 276/2003, così come attualmente novellato, all'art. 34 comma 2-*bis* (ora 13 del d.lgs. 81/2015), prevede, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, una limitazione alle prestazioni effettuabili, nell'arco di un triennio, determinata nella misura di **400 giornate**.

In nuce, il Ministero del Lavoro, richiamando anche il messaggio INPS n° 7401/2011, ritiene che **nell'ipotesi di assunzione di un lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, detto lavoratore mantenga l'iscrizione nella lista.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA